

Sentenza del 26 aprile 2021 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

Nel caso in cui, tramite l'intermediazione del promotore finanziario, i clienti abbiano investito in prodotti assicurativi inesistenti, con la conseguenza che nessuna polizza sia stata emessa a loro favore, il promotore finanziario è responsabile per il danno derivato ai clienti medesimi.

Qualora il promotore finanziario realizzi artifici rientranti nel classico notorio "Schema Ponzi" (oggetto del procedimento penale in corso richiamato dalle parti), nel quale i versamenti effettuati dagli ignari soggetti vengono parzialmente riutilizzati allo scopo di simulare la maturazione di interessi, così da attrarre ulteriore capitale investito, in forma di rinnovo delle polizze, è responsabile del danno cagionato agli investitori.

Laddove il promotore finanziario abbia proposto la sottoscrizione di quello che costituisce un "fondo speculativo" (*hedge fund*) a clienti al dettaglio, omettendo la consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa e fornendo periodiche valorizzazioni della quota rilevatesi obiettivamente erronee, è responsabile per il danno cagionato ai clienti dalla sua condotta illecita.

La carica rivestita dal promotore finanziario nel Consiglio di amministrazione e nel Comitato Investimenti di una Sicav le cui quote vengano dallo stesso raccomandate ai clienti costituisce il presupposto di una situazione di conflitto di interessi.

Nell'ipotesi in cui il promotore finanziario non si limiti a promuovere i servizi offerti da un intermediario, come

consentito dalla propria licenza di promotore, ma arrivi a gestire egli stesso i risparmi dei clienti, senza essere in possesso dei requisiti, né morali né professionali, per svolgere tale servizio, in palese violazione delle riserve di attività previste dall'ordinamento a favore di assicurazioni e intermediari iscritti ai corrispondenti albi, deve rispondere del pregiudizio subito dagli investitori.

La promozione di servizi offerti da un intermediario assicurativo, responsabile – a detta del promotore – di avere architettato una frode a danno degli investitori, e il collocamento di un *hedge fund* presso investitori privi dei requisiti per la sottoscrizione delle quote configurano ipotesi di inadempimento contrattuale, non potendosi dubitare che, a prescindere dalla qualificazione che si voglia attribuire alla figura di colui che ha promosso tali servizi (consulente, promotore, procacciatore di affari o “segnalatore”), un rapporto di natura contrattuale è comunque esistito tra quest'ultimo e gli investitori, a tacer peraltro dell'applicabilità dei principi affermati dalla giurisprudenza in materia di “contatto sociale”.

Principi espressi all'esito del giudizio promosso da alcuni investitori contro il promotore finanziario responsabile di un'articolata frode finanziaria, al fine di ottenere il risarcimento del danno per le ingenti perdite economiche subite.

[Sent. 26.04.2021Download](#)

(Massime a cura di Lorena Fanelli)

Sentenza del 20 aprile 2021 – Giudice: Dott. Lorenzo Lentini

Nell'ambito dei servizi c.d. "esecutivi" non sussiste l'onere di informativa successiva (c.d. *on going*) nei confronti del cliente, trattandosi di adempimento intrinsecamente incompatibile con la natura istantanea di detti servizi, predicabile invece esclusivamente nell'ambito dei servizi di gestione e di consulenza continuativa. Pertanto, le informazioni iniziali fornite dall'intermediario esauriscono gli obblighi informativi a proprio carico

Sulla base della disciplina applicabile ai servizi di investimento, va affermato che l'intermediario, una volta informato il cliente dei motivi dell'inadeguatezza, non può astenersi dall'esecuzione dell'operazione, poiché ciò costituirebbe un inadempimento. In particolare, i servizi di negoziazione, collocamento e ricezione e trasmissione di ordini, vale a dire i servizi c.d. "esecutivi", ricadono nel regime di "appropriatezza", in base al quale l'intermediario è tenuto a verificare solamente la coerenza dell'operazione con le conoscenze e l'esperienza maturata in materia finanziaria dal cliente.

Nella fattispecie, nota come "*execution only*", disciplinata dall'art. 43 Regolamento Consob n. 16190/2007, applicabile *ratione temporis*, poi sostituito dal regolamento n. 20307/2018, gli intermediari possono prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini senza che sia per essi necessario ottenere le informazioni o procedere alla valutazione di cui al Capo II del regolamento medesimo, qualora l'investimento abbia a oggetto strumenti finanziari "non complessi" e il servizio sia prestato su iniziativa del cliente (occorre altresì che il

cliente o potenziale cliente sia chiaramente informato che, nel prestare tali servizi, l'intermediario non è tenuto a valutare l'appropriatezza, e che pertanto l'investitore non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni, e che l'intermediario rispetti gli obblighi in materia di conflitti di interesse).

Principi espressi all'esito del giudizio promosso dai clienti di un istituto di credito i quali lamentavano di avere subito un danno per avere effettuato investimenti ad alto rischio senza essere stati adeguatamente informati.

[Sent. 20.04.2021Download](#)

(Massime a cura di Lorena Fanelli)

Sentenza del 15 aprile 2021 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

Nell'ambito dei servizi di investimento c.d. "esecutivi" non sussiste in capo all'intermediario l'onere di informativa successiva (c.d. *on going*) nei confronti del cliente, trattandosi di adempimento intrinsecamente incompatibile con la natura istantanea di detti servizi, predicabile invece esclusivamente nell'ambito dei servizi di gestione e di consulenza continuativa. Pertanto, le informazioni iniziali fornite dall'intermediario esauriscono gli obblighi informativi a proprio carico.

Il requisito della forma scritta investe il contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento, non già il singolo ordine, da ritenere a forma libera.

Principio espresso all'esito del giudizio promosso dal cliente di un istituto di credito il quale lamentava di avere subito un danno per avere effettuato investimenti ad alto rischio senza essere stato adeguatamente informato ed anzi essendo stato indotto in errore con artifici e raggiri da parte dei consulenti dell'istituto di credito.

[Sent. 15.04.2021Download](#)

(Massime a cura di Lorena Fanelli)

Sentenza del 14 aprile 2021 – Presidente: Dott. Donato Pianta – Consigliere relatore: Dott. Giuseppe Magnoli

Nei

rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità

della pattuizione relativa agli interessi a carico del correntista, la banca,

per dimostrare l'entità del proprio credito, ha l'onere di produrre tutti gli

estratti conto dall'inizio del rapporto, non potendo invocare l'insussistenza

dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data

dell'ultima registrazione, né il giudice può ritenere che la clausola invalida

non abbia trovato applicazione nel periodo in cui mancano gli

estratti conto,
salvo che la banca abbia allegato e provato la sopravvenuta
inettitudine della
medesima clausola a disciplinare il rapporto bancario in
conformità a quanto in
essa previsto (Cass. civ., n. 13258/2017).

Nei
rapporti bancari in conto corrente, la banca non può sottrarsi
all'onere di
provare il proprio credito invocando l'insussistenza
dell'obbligo di conservare
le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima
registrazione,
in quanto tale obbligo, volto ad assicurare una più penetrante
tutela dei terzi
estranei all'attività imprenditoriale, non può sollevarla
dall'onere della
prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore
(cfr. Cass. civ.,
n. 7972/2016).

Nel
caso in cui, a seguito dell'impugnazione della sentenza di
rigetto (anche
parziale) della domanda del creditore, il giudizio,
interrottosi per la
dichiarazione di fallimento del debitore, sia proseguito dal
curatore o nei
confronti dello stesso, la sentenza di accertamento del
credito eventualmente
emessa in riforma di quella di primo grado spiega efficacia
nei confronti del
fallimento, allo stesso modo di quella di rigetto
dell'impugnazione proposta o
proseguita dal curatore, in caso di accoglimento della domanda
in primo grado

(cfr. Cass. civ., n. 26041/2010).

I principi sono stati espressi nel giudizio di appello promosso da una banca avverso la sentenza del Tribunale che aveva accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da una s.r.l. in liquidazione (poi fallita) e dai suoi fideiussori, revocando il predetto decreto ingiuntivo, emesso in favore della banca appellante.

[Sent. 14.04.2021Download](#)

(Massime

a cura di Marika Lombardi)

Sentenza del 14 aprile 2021 – Presidente: Dott. Donato Pianta – Giudice relatore: Dott. Giuseppe Magnoli

Accertata

la nullità del contratto d'investimento, il venir meno della causa

giustificativa delle attribuzioni patrimoniali comporta l'applicazione della

disciplina dell'indebito oggettivo, di cui agli artt. 2033 ss. c.c., con il

conseguente sorgere dell'obbligo restitutorio reciproco, subordinato alla

domanda di parte ed all'assolvimento degli oneri di allegazione e di prova,

avente ad oggetto, da un lato, le somme versate dal cliente alla banca per

eseguire l'operazione e, dall'altro lato, i titoli consegnati dalla banca al cliente e gli altri importi ricevuti a titolo di frutti civili o di corrispettivo per la rivendita a terzi, a norma dell'art. 2038 c.c., con conseguente applicazione della compensazione fra i reciproci debiti sino alla loro concorrenza (Cass. civ., n. 6664/2018).

I principi sono stati espressi nel giudizio di appello promosso avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di restituzione delle obbligazioni indebitamente trattenute dall'investitore, conseguente all'accertamento della nullità del contratto d'investimento, in quanto la firma apposta in calce all'ordine di acquisto dei titoli non sarebbe appartenuta al medesimo.

[Sent. 14.04.2021Download](#)

(Massima

a cura di Marika Lombardi)

**Sentenza del 12 aprile 2021 –
Presidente: Dott. Raffaele
Del Porto – Giudice relatore:**

Dott. Lorenzo Lentini

In tema di sottrazione di segreti aziendali, i requisiti ai fini della protezione delle informazioni aziendali possono essere così puntualizzati: a) novità, in quanto l'informazione non deve essere generalmente nota ovvero agevolmente accessibile da terzi; b) valore economico, idoneo ad attribuire un vantaggio competitivo, che viene meno laddove l'informazione sia resa pubblica, con la precisazione che tale requisito presuppone l'effettuazione di uno sforzo economico per ottenere (ovvero duplicare) tali informazioni; c) segretezza, intesa come sottoposizione delle informazioni a misure ragionevolmente adeguate alla protezione, di ordine fisico (es. *password*) e giuridico (es. *non disclosure agreement*), con la precisazione che la segretezza non equivale ad una assoluta inaccessibilità (condizione, peraltro, di difficile se non impossibile verifica), bensì presuppone che l'acquisizione delle informazioni segrete richieda da parte del terzo non autorizzato sforzi non indifferenti, con la conseguenza che non possono essere tutelate informazioni soggette, per loro natura ovvero in ragione di altre circostanze, a diffusione incontrollata o incontrollabile.

In tema di sottrazione di segreti aziendali, la tutela di cui all'art. 99 c.p.i. è

concessa contro le condotte di acquisizione, utilizzazione e rivelazione delle informazioni, purché poste in essere *“in modo abusivo”*, risultando comunque esclusa ogniqualevolta l'informazione sia ottenuta dal terzo *“in modo indipendente”* (cfr. Trib. Brescia, ord.

3.1.2020). In particolare, se il *know-how* tecnico si identifica con il patrimonio conoscitivo maturato dal dipendente nel corso del rapporto di lavoro, allora si tratta di *know-how* di titolarità del dipendente medesimo, non già del datore di lavoro, potendo perciò liberamente circolare nel mercato.

Sussiste il rapporto di concorrenza tra due imprenditori quando vi è contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un medesimo ambito territoriale, anche se solo potenzialmente comune. La comunanza di clientela costituisce il presupposto per la configurazione di un rapporto concorrenziale e va verificata anche in una prospettiva potenziale, in ragione dei profili temporali, geografici e merceologici (cfr. in particolare Trib. Milano, 31.10.2014; nonché Cass. n. 17144/2009; Cass n. 8215/2007; Cass. n. 621/2013).

I principi sono stati espressi nel giudizio promosso da una s.r.l. nei confronti di una s.p.a. per l'asserita indebita appropriazione da parte della convenuta concorrente di know-how tecnico e “industriale” dell'attrice, realizzata

tramite l'assunzione di un ex dipendente di quest'ultima.

[Sent. 12.04.2021Download](#)

(Massime a cura di Marika Lombardi)

Sentenza del 1° aprile 2021 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

In materia di rapporti di *leasing* vige la regola di riparto dell'onere della prova generalmente applicabile alla responsabilità contrattuale, con la conseguenza che compete al debitore provare l'adempimento (*i.e.* principalmente il pagamento dei canoni) e al creditore la mera allegazione del titolo e dell'altrui inadempimento, onere che deve ritenersi compiutamente assolto attraverso la produzione del contratto e dell'estratto conto.

In materia di *leasing* traslativo, la clausola contrattuale che, in caso di risoluzione del contratto, deduce dal credito spettante alla parte concedente, in forza dell'applicazione della penale contrattuale, il valore residuo dell'immobile (risultante da perizia ovvero dal valore di mercato insito nel prezzo della vendita a terzi), non viola alcuna norma inderogabile in materia di locazione, dovendo pertanto ritenersi pienamente valida ed efficace, in quanto conforme alle previsioni della l. n. 124/2017.

I principi sono stati espressi nel giudizio di opposizione promosso dai fideiussori del debitore principale avverso il decreto ingiuntivo con cui il Tribunale aveva ingiunto loro il pagamento in favore di una società di leasing della somma

dovuta a titolo di canoni scaduti e interessi di mora, derivanti dal contratto di leasing immobiliare sottoscritto dal debitore principale.

In particolare, gli opposenti eccepivano, tra l'altro:

(i) l'incertezza del credito azionato in via monitoria dalla concedente, non avendo questa esplicitato i conteggi effettuati per la sua determinazione, e in ogni caso l'erroneità dell'importo ingiunto;

(ii) la riconducibilità del contratto al leasing traslativo, con applicabilità dell'art. 1526 c.c. e conseguente infondatezza della richiesta di pagamento di canoni che la concedente "in realtà sarebbe tenuta a restituire".

[Sent. 01.04.2021Download](#)

(Massime a cura di Marika Lombardi)